

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3041

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VETRONE, BONOMI, DE CARO, TRUZZI, VALIANTE, SCARASCIA, PREARO*Presentata il 23 maggio 1961*

Provvidenze per i fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati da infestazione parassitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La peronospora tabacina Adam che già nell'agosto dell'anno scorso apparve in alcune zone del Veneto fortunatamente quando la maggior parte del prodotto era stato raccolto, si è manifestata quest'anno nel periodo primaverile, infestando con rara violenza le zone tabacchicole del Mezzogiorno d'Italia ove, nonostante tutti gli sforzi compiuti dai tabacchicoltori, semenzai e piantagioni in campo sono andati quasi totalmente distrutti.

A causa di questo gravissimo flagello, di tale virulenza che neppure le coltivazioni opportunamente trattate con antiparassitari si sono potute salvare, e del comprensibile sgomento che ha preso i coltivatori, per la prima volta chiamati a fronteggiare, con mezzi inadeguati e costosi e senza la necessaria esperienza, la peronospora del tabacco, finora sconosciuta in Italia e in Europa, non è stato possibile sostituire tempestivamente la coltura con altre, per cui il danno ne è risultato oltremodo grave.

Regioni come la Puglia e la Campania, che hanno spiccata vocazione per questa col-

tura, e province le cui economie fondano da oltre un secolo la loro, seppure modesta, consistenza sulla produzione del tabacco, hanno ricevuto un durissimo colpo.

La coltura del tabacco, che è fonte primaria di una delle più importanti entrate del bilancio dello Stato, è divenuta improvvisamente, in questi giorni, fonte di miseria per moltissime aziende e particolarmente per quelle diretto-coltivatrici.

Piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, enfiteuti, coloni e mezzadri che costituiscono la grande massa dei coltivatori di tabacco, sono stati i maggiormente colpiti, per cui è doveroso che anche nei loro riguardi lo Stato manifesti un segno di solidarietà che li aiuti a riprendere un'attività che, per essere agricola, è già così avara di reddito.

Le leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 9 marzo 1961, n. 181 (della quale si adottano le norme fondamentali), potrebbero corrispondere allo scopo ed è questo il motivo della presente proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame e, come confidiamo, all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro, le prov-

videnze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, alle condizioni e modalità stabilite in detta legge, anche alle aziende agricole e fondi rustici nei quali la coltivazione del tabacco sia stata gravemente danneggiata da infestazione parassitaria nell'annata agraria 1960-61.

ART. 2.

Nelle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, i canoni di affitto, in natura o in danaro, relativi all'annata agraria 1960-61, dovuti per fondi rustici, coltivati a tabacco, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti dalla infestazione parassitaria alla coltivazione del tabacco.

È considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa fosse maggiore di quella determinata ai sensi del precedente comma.

Le Commissioni tecniche e provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui al precedente articolo 1 per le zone nelle quali esso abbia luogo successivamente.

ART. 3.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2 sono di competenza della sezione specializzata presso il tribunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto ancorché ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla determinazione della commissione, la differenza tra il canone, eventualmente corrisposto, e quello dovuto ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.